



Città di Alghero
Provincia di Sassari

Assessorato Servizi Sociali
Il Ambito
Politiche di Affiancamento e sostegno alle famiglie

**AGGIORNAMENTO BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATO
AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI AL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO
2013, N. 102, ART. 6, COMMA 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA
LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124. ANNO 2014.**

RIAPERTURA DEI TERMINI

Preso atto della Deliberazione di Giunta Regionale n.9/39 del 10 marzo 2015 e del relativo Allegato con la quale la RAS ha approvato la riapertura dei termini per l'annualità 2014 per situazioni di morosità incolpevole accertate al 31/12/14 aggiornando contestualmente i criteri per l'individuazione dei destinatari;

Richiamati

il D.L. 31/08/13 N°102, Art. 6, comma5, convertito con la L.28/10/13 n°124 che ha istituito il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, finalizzato alla concessione di contributi atti a sanare la morosità incolpevole degli inquilini di alloggi in locazione, destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità causata dalla perdita o dalla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare;

il D.M. n°202 del 14/05/14 che in attuazione del D.L.102/13 ha stabilito i requisiti minimi per poter beneficiare delle agevolazioni del Fondo e gli adempimenti di competenza della Regione e del Comune ai fini dell'assegnazione del contributo;

la Deliberazione di Giunta Regionale n.39/38 del 10/10/14 e relativo Allegato alla suddetta Deliberazione, con la quale sono stati stabiliti i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi per l'annualità 2014 nei limiti dello stanziamento statale e regionale;

la Deliberazione di Giunta Comunale N°123 del 23/10/14 con la quale vengono fissati i criteri e gli indirizzi per l'assegnazione dei contributi in argomento;

la Determina n° 859 del 29/10/14 con la quale veniva approvato il bando per l'ottenimento del contributo come in precedenza stabilito;

Considerato che la scadenza prevista dalle nuove direttive regionali per la presentazione delle nuove richieste di finanziamento è stata fissata per il 15/05/15;

IL DIRIGENTE SETTORE III

RENDE NOTO

che a far data dalla pubblicazione del presente Bando, approvato con **Determina n° 213 del 20 marzo 2015**, i soggetti che con precedente procedimento non hanno presentato richiesta, ma che legittimamente avrebbero potuto accedere al contributo *de quo* in quanto in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare richiesta per ottenere contributi a valere sulle risorse assegnate al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui al Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, anno 2014.

Possono presentare domanda per l'assegnazione dei contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli di cui al Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 i titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, soggetti ad un atto di sfratto per morosità incolpevole, **con citazione della convalida accertata al 31/12/14 (sfratto esecutivo)**.

Per **morosità incolpevole si intende** la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, dovuta ad una delle seguenti **cause**:

- a) perdita del lavoro per licenziamento;
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- d) il mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- e) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Le domande, debitamente compilate secondo l'apposito modulo, sottoscritte e indirizzate al Settore III – Servizi integrati alla persona - dovranno **pervenire a mezzo posta o presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Alghero – Via Sant'Anna, 38 entro e non oltre il 30 aprile 2015 a pena di esclusione.**

Orario di apertura del protocollo: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00; martedì e mercoledì, dalle ore 16,00 alle ore 17.30, con esclusione del sabato.

Contatti per informazioni: Comune di Alghero -Servizi Sociali- Viale della Resistenza, n° 17- TEL. 079/9978570-079/9978574.

1. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Possono presentare domanda i titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, soggetti ad un atto di sfratto per morosità incolpevole, con citazione della convalida **(sfratto esecutivo) al 31/12/14.**

In linea generale, per le situazioni di morosità incolpevole accertate al 31 dicembre 2014, la perdita o la consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo si valuta raffrontando il reddito riferito all'ultimo periodo reddituale (2014) con il reddito percepito nel periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa.

Nei casi di malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che hanno comportato la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali, le stesse, anche relative a precedenti annualità e autocertificate, devono incidere per almeno il 30% sul reddito I.S.E. o sul valore I.S.E.E. dichiarato nel 2015 (relativo al 2014).

2. CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti **requisiti**, che devono essere verificati dal Comune:

- a) reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000;
- b) atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- c) contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- d) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, un regolare titolo di soggiorno.

Il Comune, inoltre deve verificare che il richiedente, o altro componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- a. ultrasettantenne;
- b. minore;
- c. con invalidità accertata per almeno il 74%;
- d. in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale.

Potranno accedere al contributo coloro che non siano beneficiari per gli stessi fini contributi provenienti da programmi di intervento simili.

3. DIMENSIONAMENTO DEI CONTRIBUTI.

L'importo massimo di contributo concedibile al richiedente, per sanare la morosità incolpevole accertata, non può superare l'importo di euro 8.000.

4. PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI.

I provvedimenti comunali sono destinati prioritariamente alla concessione di contributi in favore di inquilini:

- a) nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- b) la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il Comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;
- c) ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Il Dirigente dei Servizi Sociali
Dott. Giovanni Salvatore Mulas
F.to